

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 28-8639

**Legge n. 184/1983 e successive modificazioni. L.r. 7/2018 art. 12. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività per la tutela dei minori e le adozioni internazionali.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che

in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, la Regione Piemonte con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), con il compito di:

- svolgere pratiche di adozione internazionale,
- realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori,
- fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;

considerato che l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 norma il procedimento legislativo di internalizzazione dell'ARAI, stabilendo al comma 1 che "Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di organizzazione", fissando la chiusura dell'ARAI al 31 dicembre 2018;

preso atto che la Direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n.36-7056 del 14 giugno 2018 la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale";

visto, in merito alle modalità ed al titolo del subentro dell'amministrazione regionale nelle attività e nella gestione complessiva dell'ARAI, l'art. 32 della legge regionale n. 20 del 17/12/2018, ove viene introdotto, ad integrazione dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2018, il comma 2 bis, che così dispone: "Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all'Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica";

considerato che, a seguito dell'assunzione da parte della Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta della deliberazione n. 1984 del 27/06/2008 e da parte della Giunta della Regione Piemonte della deliberazione n. 36-9306 del 28/07/2008, è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'ARAI-Regione Piemonte, consentendo alle coppie valdostane di accedere ai servizi che l'ARAI-Regione Piemonte garantisce per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale;

preso atto che nell'incontro tra gli Assessori alle politiche sociali della Regione Valle d'Aosta e della Regione Piemonte, tenuto a Torino in data 23 ottobre 2018, è stato deciso di proseguire la proficua collaborazione tra le due amministrazioni regionali nel campo della tutela dei minori e delle adozioni internazionali, in particolare per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni di assistenza alle coppie valdostane durante il percorso inerente l'adozione internazionale e alla realizzazione delle iniziative formative, in materia di adozione nazionale e internazionale di minori, rivolte alle famiglie adottive, agli operatori della scuola e agli operatori regionali dell'adozione;

dato atto della D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018", che prevede, tra l'altro, che la Regione Piemonte subentra nella convenzione in atto con le regioni convenzionate;

rilevato che è interesse comune proseguire i rapporti in atto e ravvisata la necessità di approvare uno schema di convenzione che tenga conto delle modifiche soggettive intervenute secondo quanto previsto nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

dato atto che le risorse derivanti dalla stipula dell'allegata convenzione stimate in euro 20.000,00 verranno introitate sul cap. d'entrata 27814 del bilancio gestionale 2019-2021, (Titolo 2 "Trasferimenti correnti" – Tipologia 2010100 – Categoria 2010102);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale;

visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

visto l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";

vista la D.G.R. n.73-8225 del 20/12/2018;

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021;

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019;

a voti unanimi resi nelle forme di legge

*delibera*

- di approvare, lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta nel campo della tutela dei minori e delle adozioni internazionali secondo quanto previsto nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Direttore della Direzione Coesione Sociale la relativa sottoscrizione nonché l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
- di dare atto che le risorse derivanti dalla stipula dell'allegata convenzione stimate in euro 20.000,00 verranno introitate sul cap. d'entrata 27814 del bilancio gestionale 2019-2021, (Titolo 2 "Trasferimenti correnti" – Tipologia 2010100 – Categoria 2010102).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

## ALLEGATO A)

CONVENZIONE TRA LA REGIONE VALLE D'AOSTA E LA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL' ART. 31, COMMA 3 DELLA LEGGE 31.12.1998 N. 476 RECANTE "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, FATTA A L'AJA IL 29 MAGGIO 1993. MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI".

### TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta (codice fiscale 80002270074), rappresentata dalla dirigente della Struttura Servizi alla persona dott.ssa \_\_\_\_\_, nata ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, a ciò delegata con atto del Presidente della Regione n....., ed in esecuzione alla deliberazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### E

La Regione Piemonte (codice fiscale 80087670016), con sede legale in Torino, Via Bertola 34, c.a.p. 10121, rappresentata dal Direttore regionale alla Coesione Sociale, \_\_\_\_\_, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, a ciò delegato con Deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### Premesso che

- a) in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, la Regione Piemonte con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), con il compito di:
- svolgere pratiche di adozione internazionale,
  - realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori,
  - fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;

- b) l'art. 12 della Legge della Regione Piemonte n. 7 del 29 giugno 2018 norma il procedimento legislativo di internalizzazione dell'ARAI, stabilendo al comma 1 che “Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di organizzazione”, fissando la chiusura dell'ARAI al 31 dicembre 2018;
- c) la Direzione della Regione Piemonte competente in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n. 36-7056 del 14 giugno 2018 la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali, ubicato in Via Bertola 34, Torino, è il Settore “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale”;
- d) in merito alle modalità ed al titolo del subentro dell'amministrazione piemontese nelle attività e nella gestione complessiva dell'ARAI, l'art. 32 della legge regionale n. 20 del 17/12/2018, ad integrazione dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2018, introduce il comma 2 bis, che così dispone: “Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all'Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica”
- e) la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018”, ha stabilito il trasferimento del personale dipendente a tempo indeterminato in ruolo all'ARAI e ha indicato modalità operative di natura tecnica, amministrativa e contabile;
- f) la Regione Piemonte ha comunicato in data 02/10/2018 prot. n. 1678/2018 alla Commissione per le Adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'assunzione delle funzioni svolte dalla ARAI, già iscritta nell'Albo degli enti autorizzati con provvedimento n.32 del 17 febbraio 2003;

- g) la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto, con decorrenza dall'1 gennaio 2019, la relativa sostituzione nell'Albo degli Enti autorizzati;
- h) la vicinanza territoriale tra le due Regioni e il riferimento comune al Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta rappresentano un elemento favorevole ai vari livelli operativi e di collaborazione;
- i) il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, per le funzioni assunte in merito all'adozione di minori stranieri può rappresentare per la competenza, il livello di professionalità e per l'agevolazione economica derivata dal contenimento dei costi per i servizi resi in Italia, in quanto servizio prestato da un ente pubblico, una opportunità di scelta per le coppie residenti in Valle d'Aosta che presentano la disponibilità all'adozione internazionale secondo la normativa vigente;
- j) si ritiene opportuno offrire alle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta la possibilità di scegliere, per realizzare l'adozione di un minore straniero, il Servizio regionale per le adozioni internazionali;
- k) come sancito dalla Convenzione de l'Aja del 29/05/1993, è necessario assicurare una adeguata preparazione e un accompagnamento della coppia durante tutto il percorso adottivo e post adottivo e che la vicinanza territoriale tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta rappresenta un elemento fondamentale per garantire maggiore assistenza alle famiglie valdostane prima e soprattutto dopo l'adozione;
- l) tale scopo verrà raggiunto tramite la realizzazione di percorsi specifici sull'adozione internazionale volti all'informazione e alla formazione degli operatori valdostani delineati dal Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, in collaborazione con la Struttura servizi alla persona dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione Valle d'Aosta;

Alla luce delle premesse di cui sopra, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte, concordano quanto segue.

## ARTICOLO 1

### **Oggetto della convenzione.**

Con la presente Convenzione le Parti concordano di autorizzare l'accesso ai servizi resi dal Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte per lo svolgimento

delle pratiche di adozione internazionale alle coppie residenti in Valle d'Aosta che scelgano di avvalersi del Servizio suddetto.

## ARTICOLO 2

### **Compiti della Struttura Servizi alla persona della Regione Valle d'Aosta.**

La Struttura Servizi alla persona della Regione Valle d'Aosta si impegna a:

- 1) fornire al Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte la collaborazione necessaria per assistere le coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta anche consentendo l'accesso agli uffici regionali allo scopo destinati da parte delle coppie e del personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte nonché lo svolgersi degli incontri finalizzati alla presa in carico degli aspiranti genitori adottivi;
- 2) estendere la collaborazione, ove possibile, alle iniziative intraprese dalle parti nell'ambito dell'adozione internazionale e dei progetti di cooperazione internazionale a sostegno dell'infanzia in difficoltà anche con il coinvolgimento degli uffici regionali competenti in materia di cooperazione internazionale;
- 3) promuovere la collaborazione tra il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte e gli Uffici regionali e i servizi territoriali della Regione Autonoma Valle d'Aosta che si occupano di adozioni e di cooperazione internazionale.

## ARTICOLO 3

### **Compiti della Regione Piemonte.**

1. La Regione Piemonte, attraverso il Servizio regionale per le adozioni internazionali, si impegna, nei confronti delle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, che intendano conferirgli l'incarico per lo svolgimento di una procedura adottiva a:
  - a) fornire assistenza in Italia e all'estero alle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta che abbiano sottoscritto il conferimento di incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte e conoscano i principi, gli obiettivi, le procedure e le metodologie del Servizio suddetto;

- b) garantire alle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta interessate l'accesso agli incontri di informazione e conoscenza dell'adozione internazionale organizzati dal Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, nonché agli incontri informativi sulle tematiche sanitarie, organizzati dalla regione Piemonte, ad integrazione dei corsi informativi gestiti dalle équipe-adozioni territoriali;
- c) garantire alle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta che hanno conferito l'incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte e scelto il Paese in cui depositare la propria disponibilità, la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Servizio suddetto riguardanti la realtà dei minori nel singolo Paese di origine prescelto;
- d) adempiere ad ogni altra funzione stabilita per gli enti autorizzati all'adozione internazionale dalla legge nazionale n. 476/98 e dal D.P.R n. 108 dell'8 giugno 2007 "Regolamento recante riordino della Commissione adozioni internazionali";
- e) garantire attraverso "Adozioni in rete" la consulenza psicopedagogica ai genitori, agli operatori dell'équipe adozioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta e agli insegnanti per l'inserimento scolastico dei bambini adottati;
- f) partecipare al Tavolo Tecnico "Adozione e scuola", operante presso l'Ufficio Supporto all'Autonomia Scolastica –Sovrintendenza agli studi della Regione Valle d'Aosta.

2. Gli incontri di cui al punto 1), lettera b del presente articolo, aventi titolo gratuito, si svolgeranno mensilmente a Torino presso la sede del Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte. Si tratta di incontri e colloqui individuali che hanno l'obiettivo di fornire informazioni utili sullo scenario delle adozioni internazionali, sulle caratteristiche dei minori stranieri adottabili nei Paesi in cui opera il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte e delle loro condizioni di vita, informare le coppie sui requisiti richiesti in tali Paesi nonché sulle modalità operative del Servizio stesso e approfondire la conoscenza della coppia e delle sue peculiarità.

3. Gli incontri di cui al punto 1), lettera c) del presente articolo, sono finalizzati ad affrontare le tematiche relative alle caratteristiche dei minori alla realtà dell'infanzia nel singolo Paese, nonché alle aspettative della coppia nei confronti del bambino e alle difficoltà che possono sorgere al momento dell'incontro e della convivenza nel Paese di origine e successivamente al rientro in Italia. Uno degli incontri è dedicato agli aspetti procedurali dell'adozione nel Paese prescelto. Anche questi incontri sono gratuiti e si svolgono presso la sede del Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte.

4. Allo scopo di ottemperare agli obblighi di cui al punto 1), del presente articolo, il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte mette a disposizione delle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, che si rivolgano al Servizio suddetto per accedere ai servizi da esso offerti, il personale in servizio e i collaboratori specializzati. L'accompagnamento delle coppie sarà effettuato dal personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte competente per la parte giuridica e psico-sociale.

5. Il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte si impegna nei confronti della Struttura Servizi alla persona della Regione Autonoma Valle d'Aosta a:

- a) informare con cadenza semestrale la Struttura Servizi alla persona circa le domande presentate dalle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e circa l'iter delle pratiche afferenti e comunicare ogni variazione e/o modifica collegata ai rapporti tra il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte e i Paesi di Origine;
- b) organizzare annualmente, in collaborazione con gli operatori dell'équipe adozioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta, due seminari di formazione, inerenti i temi relativi alla genitorialità adottiva e rivolti alla cittadinanza.

#### ARTICOLO 4

##### **Monitoraggio dell'attività del Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte**

La Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte effettuano il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte in attuazione della presente Convenzione tramite:

- i rappresentanti dei rispettivi Uffici regionali competenti in materia di adozioni nazionali ed internazionali.
- i rispettivi rappresentanti degli Uffici regionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

Inoltre, il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte si impegna a:

- a) concordare le attività di cui all'art. 3, comma 5, lettera b);
- b) presentare ogni eventuale proposta di modifica alla quota di partecipazione alla spesa a carico delle coppie che conferiscono l'incarico al Servizio regionale per le adozioni

internazionali della Regione Piemonte da apportare con apposita delibera della Giunta della Regione Piemonte;

- c) inviare alla Struttura Servizi alla persona dell'Assessorato sanità, salute e politiche Sociali della Valle d'Aosta entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione comprensiva delle attività svolte con la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

## ARTICOLO 5

### **Disposizioni finanziarie**

La Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna a versare annualmente alla Regione Piemonte la somma di euro 20.000,00 quale contributo per l'espletamento dei servizi di cui all' art. 3 della presente Convenzione, così ripartiti:

- euro 10.000,00 (diecimila/00) annuali per le attività connesse all'adozione internazionale;
- euro 10.000,00 (diecimila/00) annuali per progetti di cooperazione internazionale a sostegno dell'infanzia in difficoltà.

## ARTICOLO 6

### **Durata della convenzione**

La presente Convenzione ha durata triennale dalla data di approvazione, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto tramite raccomandata A/R con tre mesi di preavviso.

La convenzione può essere rinnovata con provvedimento espresso, previo accordo tra le parti.

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

PER LA REGIONE PIEMONTE

---

---